

Data e protocollo come da segnatrice

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO ai sensi del D. Lgs. N.81/2008, a. s. 2024/2025- CIG: : B321C6DBB6

TRA

L'I.I.S. "CENNI-MARCONI" in persona del Legale Rappresentante Prof. Nicola Iavarone, Dirigente Scolastico pro-tempore e domiciliato per la sua carica presso l'I.I.S. "CENNI-MARCONI" in via A. Pinto,10, 84078 Vallo della Lucania (SA), Codice fiscale **84000780654**

E

Il Dott. Cirillo Mario, Codice Fiscale [REDACTED], con Studio Medico in via [REDACTED] 8405850108 (SA) P.I. [REDACTED]

PREMESSO CHE

- la Scuola, ai sensi della normativa vigente (D.lgs.81/08) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D. Lgs.81/08;
- tra il personale interno all'Istituzione Scolastica non esiste una figura professionale in possesso di specifiche competenze che le consentano di assumere l'incarico di medico competente, per cui si rende necessario fare ricorso a professionalità esterne;
- attraverso la presente convenzione L'I.I.S. "CENNI-MARCONI" di Vallo della Lucania (SA) intende assicurarsi: 1) il servizio di sorveglianza sanitaria del personale addetto ai videoterminali, nonché delle altre attività contemplate nel D. Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii-;
- con la sottoscrizione per accettazione della presente Convenzione, il Medico Competente esprime la propria immediata disponibilità ad assicurare all'I.I.S. "CENNI-MARCONI" di Vallo della Lucania (SA), le attività connesse alle proprie attribuzioni ed espletate ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. a) del Dlgs. 81/2008 s.m.i. senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente;

VISTA la determina prot. VII.7 - 0006328 - 24/09/2024 di affidamento diretto del servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1- Premesse

Le premesse sono da considerarsi parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto le attività connesse al ruolo di Medico Competente così come previste dal D.lgs. 81/2008 s.m.i., compresa l'attività di consulenza globale in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Il numero di CIG relativo al presente contratto è **B321C6DBB6**
2. Resta inteso che la Convenzione si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del D.lgs. 81/2008 s.m.i., salva revisione del compenso qualora l'impegno divenisse significativamente più oneroso.

Art. 3 - Obblighi del medico competente

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

- **Collaborare** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione

dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale.

- **Programmare ed effettuare** la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
- **Informare** per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.
- **Istituire**, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
- **Consegnare**, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e con salvaguardia del segreto professionale.
- **Consegnare** al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione.
- **Informare** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.
- **Comunicare** per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
- **Visitare** gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
- **Partecipare** alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- **Partecipare** alla riunione periodica annuale del S.P.P.
- **Attività** di formazione e informazione ed addestramento;
- **ogni** altra attività che il D.lgs. n. 81/2008 art. 25, 29 c.1, 40 e 4.

Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza in relazione alle informazioni ricevute inerenti al suo incarico.

Art. 4 – Durata dell'incarico

La durata dell'incarico è fissata in anni 1 (uno) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Per lo svolgimento delle del servizio sarà corrisposto alla Società il compenso così articolato:

- € 400,00 per nomina medico competente;
- € 65,00 per visita medica preventiva o periodica per personale ATA;
- € 50,00 per visita medica a richiesta del lavoratore e/o ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60gg. Continuativi;

I servizi verranno remunerati in base all'attività effettivamente svolta e dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione. Ai sensi del "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (approvato con decreto del MEF del 3 aprile 2013, n. 55), sarà ammessa

solo la fattura elettronica. Il codice univoco di quest'ufficio, relativo al servizio di fatturazione elettronica è: UFV80E.

Il compenso sarà corrisposto entro trenta giorni dal termine della prestazione e previa presentazione di regolare fattura elettronica, tramite l'Istituto Cassiere dell'Istituto Comprensivo mediante accredito sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 136/2010.

Art. 6 – Penali e risoluzioni del contratto

La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra l'inadempienza contrattuale.

Per ogni controversia, laddove non fosse possibile sanarla con spirito amichevole e di reciproca comprensione, sarà competente il foro di Vallo della Lucania.

Art. 7 – Cause di incompatibilità

Il professionista incaricato, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge o da norme regolamentari, né di avere conflitti di interessi in corso con l'I.I.S. "CENNI-MARCONI" di Vallo della Lucania (SA). Si impegna, altresì a segnalare tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità o la cessazione delle condizioni sopra attestate. Qualora si manifestassero cause di incompatibilità, la scuola provvederà all'interruzione del rapporto contrattuale ed alla rescissione unilaterale dell'incarico con eventuale rivalsa di danni.

Art. 8– Obbligo riservatezza

Tutti i dati ed informazioni di cui il Medico Competente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il Medico si impegna a restituire all'Istituto tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.

In rispetto alla legge sulla privacy il Medico Competente si occuperà del trattamento dei dati sensibili previsti da obblighi di legge in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

Art. 9 – Trattamento dei dati

L'istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà ad accedervi.

Le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità del suddetto trattamento dei dati personali.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 10 - Tracciabilità

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente comunicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso

Art. 11 - Spese

Le eventuali spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della società incaricata.

Art. 12 - Controversie.

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, è competente il Foro di Vallo della Lucania (SA).

Art. 13 -Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del codice civile ed ogni altra forma di disposizione di legge e regolamenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Medico Competente

Dr. Cirillo Mario

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Iavarone

Firmato digitalmente da

MARIO CIRILLO

CN = CIRILLO MARIO
C = IT